

IMPOSTE DIRETTEdi **CLARA POLLET, SIMONE DIMITRI****Attestazione spese sanitarie precompilata con modifiche**

L'attestazione delle spese sanitarie sostenute scaricata dal Sistema Tessera Sanitaria può essere utilizzata, insieme ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in sostituzione dei singoli documenti di spesa (scontrini e fatture).

Nel caso di presentazione della **dichiarazione dei redditi precompilata con modifiche**, il CAF o il professionista abilitato è tenuto alla **conservazione di tutta la documentazione prevista nell'ambito del visto di conformità, compresa quella relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi, anche se non modificati, salvo quanto disposto**, in relazione alle **sole spese sanitarie**, dall'art. 5, c. 3 D.Lgs. 175/2014, come modificato dall'art. 6 D.L. 73/2022, a decorrere dall'anno d'imposta 2022.

Per tali spese, il CAF o il professionista verifica, **prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente**, la **corrispondenza con gli importi aggregati** in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), il contribuente può esibire il **prospetto dettagliato delle spese sanitarie** riportate nella dichiarazione precompilata, **disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria**, unitamente a una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** effettuata ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Se vi è corrispondenza tra la documentazione (o il prospetto di dettaglio) esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l'importo delle spese sanitarie non viene modificato e, pertanto, il CAF o il professionista **è esonerato dalla conservazione** della documentazione relativa alle spese sanitarie. **In caso di difformità** tra la documentazione esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, **l'importo delle spese sanitarie viene modificato** e, quindi, il CAF o il professionista **è tenuto ad acquisire dal contribuente e a conservare i documenti di spesa** (scontrini, fatture, ecc.) che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata o il cui importo risulta modificato. Inoltre, il CAF o il professionista deve **acquisire e conservare il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente alla dichiarazione sostitutiva** con cui il contribuente attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria. In caso di modifica delle spese sanitarie, infatti, **l'elenco dettagliato delle spese risulta necessario al fine di consentire al CAF o al professionista di dimostrare la correttezza del proprio operato**. Qualora il contribuente abbia delle difficoltà nell'utilizzo dei sistemi informatici e/o scarse competenze in materia e non sia in grado di ottenere le apposite credenziali o comunque di stampare o salvare il citato prospetto di dettaglio, il CAF o il professionista abilitato acquisisce e conserva, in luogo di tale prospetto, i singoli documenti di spesa (scontrini, fatture, ecc.).

L'Agenzia delle Entrate nella Faq del 17.07.2025 conferma l'attestazione delle spese sanitarie con il **prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** già richiamata nella circolare 19.06.2023, n. 19/E.

Dall'home page del sistema Tessera Sanitaria è possibile accedere all'Area Riservata - Cittadino, per tutti i soggetti in possesso di credenziali SPID, CIE e TS/CSN. Il Sistema TS rende disponibile anche la funzione di Consultazione di tutte le spese sanitarie effettuate nel corso dei vari anni.

PRODOTTO EDITORIALE

Ratio

Mensile di aggiornamento fiscale, contabile, amministrativo e societario.

SCOPRI
L'ABBONAMENTO

